

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CFA

(2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 081/CFA- RIUNIONE DEL 21 MARZO 2019

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD TRICESIMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA ASD TRICESIMO – ASD TARCENTINA DEL 12.1.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019)

La società ASD Tricesimo propone reclamo con il presente atto chiedendo la revisione ex art 39 CGS della delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019 con la quale veniva affermata la perdita della gara con il punteggio di 0-3 del 12.1.2019 con ASD Tarcentina .

La società ASD Tarcentina, notiziata del reclamo proposto, versava nel procedimento una memoria in controdeduzione chiedendo pregiudizialmente l'inammissibilità del reclamo per revisione proposto dalla ASD Tricesimo.

In via preliminare è da rilevare come l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla ASD Tarcentina sia fondata e pertanto da accogliere

Il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla Società ASD Tricesimo deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si fonda sulle ipotesi previste dal C.G.S. all'art. 39 comma 1 essendo fondato sulla riproposizione di fatti e documenti che avrebbero potuto essere versati nel procedimento dinnanzi la Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia perché già conosciuti o conoscibili o che sono stati versati e valutati dalla medesima Corte.

In altre parole non vi è alcun fatto nuovo che possa supportare la tesi che l'evento impeditivo della celebrazione della gara (sistema elettrico dell'impianto di gara fuori uso) sia da ricondurre a evento dovuto a causa di forza maggiore, una ragione tale da escludere l'applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S., laddove si legge che "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 ..."

In conclusione dal combinato disposto dell'art. 39 comma 1 cgs e art. 17 comma 1 cgs il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Tricesimo di Tricesimo (UD).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VDA CHARVENSOD AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. LATTANZI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30 REGOLAMENTO LND E ALL'ART. 60 NOIF;**
- **AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4714/1161 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

La società ASD VDA Charvensod a mezzo del suo legale rappresentante sig. Mauro Poletti ed il Sig. Massimo Lattanzi impugnano con il presente ricorso la Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte di cui al Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019, con la quale veniva inflitta la sanzione dell'inibizione per mesi 1 al sig. Lattanzi Massimo, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 c.g.s., in relazione all'art. 30 regolamento LND e all'art. 60 NOIF e l'ammenda di € 100,00 inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. a seguito del deferimento del procuratore federale di cui alla nota 4714/1161 pfi 17-18 ms/gr/pp del 14.11.2018.

Ai fini della decisione appare utile richiamare i fatti salienti che hanno determinato prima il deferimento e poi delibera di condanna dei ricorrenti.

La Procura Federale, con atto del 14.11.2018 deferiva al giudizio del tribunale federale il sig. Lattanzi Massimo nella sua qualità di Presidente della società ASD VDA Charvensod e la società ASD VDA Charvensod per aver richiesto al CR Piemonte e Valle d'Aosta sulla base di documentazione fotografica, non conforme, il rinvio della gara ASD VDA Charvensod - GSD Lascaris prevista per il giorno 21.1.2018 alle ore 14.30 valevole per il Campionato di Promozione Girone B per impraticabilità del campo di gioco causa neve nonostante lo stesso fosse agibile essendosi disputato, in pari data e nel medesimo campo alle ore 11 ASD VDA Charvensod - Volpiano valevole per il campionato giovanissimi.

I ricorrenti impugnano la delibera con diversi motivi di impugnativa quali la nullità o inesistenza della decisione - difetto di corrispondenza tra accusa e pronuncia - difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - i fatti come si sono svolti nella realtà - inesistenza di qualsivoglia condotta tale da violare il Codice di Giustizia Sportiva.

Ora i motivi sopra esposti non appaiono degni di accoglimento perché, garantito il contraddittorio sui punti in contestazione, è di tutta evidenza come il comportamento assunto dalla presidente Lattanzi e quindi dalla Società ASD VDA Charvensod appaiono contraddetti per tabulas dalle fotografie e video nonché dichiarazioni versate nel procedimento che declinano condotte riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 30 regolamento LND e all'art. 60 NOIF e a titolo di responsabilità diretta la violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD VDA Charvensod di Charvensod (AO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani - Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;**
- **AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4697/31 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

Nel corso di indagini aventi ad oggetto altra posizione, la Procura Federale accertava il mancato deposito dell'accordo economico fra l'A.S.D. Folgore Caratese, odierna ricorrente, ed il calciatore Daniel Ferreira, conseguentemente, con atto 14.11.2018, deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il dott. Michele Criscitiello *"all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Folgore Caratese a.s.d., per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione dell'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico*

sottoscritto con il calciatore Ferreira Daniel, per la s.s. 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale” e la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. “per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante”.

Una prima udienza, celebratasi il 31.1.2019, veniva rinviata, su istanza del difensore dei deferiti, al 14.2.2019, nella quale il primo Giudice, accogliendo il deferimento, infliggeva agli odierni appellanti le sanzioni appresso ricordate.

Va ulteriormente precisato in fatto che nel corso della ricordata udienza del 31.1.2019, la Procura Federale, sull’opposizione dell’altra parte, depositava il modulo AS 400 dal quale risulta il tesseramento, e la relativa data, del calciatore Ferreira; tale documento veniva inoltre acquisito d’ufficio dal Collegio di prime cure, come risulta dalla motivazione del gravato provvedimento.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 21.2.2019, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo fondata la sollevata contestazione, comminava a carico del dott. Michele Criscitiello l’inibizione di mesi 2 (due) ed a carico dell’U.S. Folgore Caratese A.S.D. l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Avverso tale statuizione hanno proposto tempestiva e rituale impugnazione entrambe le parti sanzionate deducendo tre motivi di gravame, tutti diffusamente argomentati nell’atto introduttivo del grado.

La discussione del ricorso veniva fissata dalla Corte per la seduta del 21.3.2019, nella quale compariva soltanto l’avv. Liberati quale rappresentante della Procura Federale, nessuno per gli appellanti.

A parere del Collegio il reclamo è solo parzialmente fondato, trovando accoglimento unicamente il motivo concernente la riduzione delle sanzioni.

Con una prima doglianza i ricorrenti lamentano l’erronea valutazione del materiale probatorio, eccependo che tale materiale non comprenderebbe il modulo AS 400 in quanto la sua acquisizione sarebbe illegittima perché non confluito nelle prove raccolte dalla Procura nel corso delle indagini, poi prodotte in giudizio, nonché a motivo che il Tribunale non avrebbe potuto acquisirlo d’ufficio.

Conseguentemente, a parere degli appellanti, il documento in discorso non poteva venir considerato dal primo Giudice, con l’ulteriore corollario che la residua documentazione era manifestamente inidonea ad accogliere il proposto deferimento.

La doglianza non coglie nel segno.

L’art. 38, comma 3, del C.G.S. prevede che innanzi la Corte Federale d’Appello “*possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte*”; tale disposizione disciplina la (nuova) produzione documentale solo nei confronti di una delle parti del processo, quella proponente il reclamo, deve peraltro ritenersi che identica facoltà vada riconosciuta – ed attribuita – anche alla parte reclamata.

Orbene, se la facoltà di produrre nuovi documenti è attribuita a tutte le parti del procedimento di secondo grado, non può dubitarsi che il medesimo potere sia riconosciuto alle stesse nel corso del giudizio di prime cure, rendendo legittima l’acquisizione intervenuta ad istanza della Procura Federale il 31.1.2019, tenuto altresì conto che i deferiti, stante le modalità della produzione, ne avevano necessariamente avuto piena comunicazione e che, in virtù del chiesto ed ottenuto rinvio, avrebbero potuto ampiamente esaminare e dedurre in ordine al documento di che trattasi.

La dedotta considerazione rende infondata l’avversa censura secondo la quale la narrata vicenda avrebbe sottratto alla parte deferita qualsiasi garanzia di difesa.

Non solo, a parere della Corte, la produzione in discorso è da ritenersi processualmente corretta, ma deve rilevarsi che l’acquisizione d’ufficio operata dal Tribunale Federale non è stata oggetto d’impugnativa, tanto più motivata, da parte degli odierni reclamanti, rendendo legittima l’acquisizione del modulo AS 400 anche sotto tale profilo.

Infine, il tesseramento del Ferreira per la società reclamante è circostanza pacifica ed incontestata, rendendo fondato il deferimento per mancato deposito del relativo accordo economico.

Sulla base dei proposti elementi di giudizio il primo motivo di gravame si rivela infondato.

Con un secondo motivo, per la verità piuttosto confuso, i ricorrenti eccepiscono sostanzialmente che nei confronti della Folgore Caratese non sarebbe decorso alcun termine per il deposito dell’accordo economico con il calciatore Ferreira, e ciò in quanto, difettando documentazione attestante il tesseramento dell’atleta, sarebbe impossibile accertare e pronunciare la mancata acquisizione dell’accordo stesso.

La doglianza evidentemente si salda, o meglio si appoggia, al rilievo preliminare, secondo il quale il documento attestante la certificazione del tesseramento non potrebbe trovare ingresso negli atti processuali.

Contrariamente a tale prospettazione, la Corte ha già ritenuto processualmente legittima l'acquisizione del modulo AS 400 dal quale inequivocamente risulta che il calciatore Daniel Ferreira è stato tesserato per l'A.S.D. Folgore Caratese in data 7.2.2019, sicché il mancato deposito dell'accordo economico produce gli effetti propri dell'omissione, costituiti dalla relativa sanzione.

Si mostra viceversa fondata la doglianza concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 16 C.G.S..

In effetti, eccezion fatta per il Daniel Ferreira, gli accordi economici relativi a tutti gli altri calciatori della Folgore Caratese risultano regolarmente depositati, sicché la violazione disciplinare contestata, costituendo unica condotta illecita, per di più relativa ad una particolare situazione e ad un ridotto periodo di tesseramento, appare meritevole di applicazione delle circostanze attenuanti.

Ritiene conseguentemente la Corte, anche in base a precedenti statuizioni, di ridurre l'inibizione del dott. Michele Criscitello e l'ammenda a carico dell'U.S. Folgore Caratese nella misura risultante in dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Folgore Caratese ASD di Carate Brianza (MB), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Criscitello Michele e l'ammenda a € 300,00 per la società US Folgore Caratese ASD.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA SILANUS PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD MACOMER – POLISPORTIVA SILANUS DEL 3.2.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019)

Il 3.2.2019, alle ore 19:00, doveva disputarsi in Macomer, campo sportivo Sertinu, la gara Macomer-Silanus del Campionato di seconda categoria del Comitato Regionale Sardegna.

La partita non poteva aver luogo per mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione del terreno di gioco, conseguentemente il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 60 NOIF e della Regola 1 Regolamento del Gioco del Calcio (sub paragrafo Terreno di gioco), riteneva la società ospitante oggettivamente responsabile della dedotta irregolarità e, conseguentemente, deliberava d'irrogare a carico della soc. Macomer la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della soc. Silanus.

Tale statuizione veniva impugnata dall'A.S.D. Macomer innanzi la competente Corte Sportiva d'Appello Territoriale che, condividendo le prospettazioni difensive della reclamante, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019, riteneva che la mancata disputa dell'incontro dovesse considerarsi "*evento fortuito ed imprevedibile*", determinato dalle pessime situazioni climatiche, in particolare dalla pioggia caduta in quantità assolutamente abnorme, con la conseguenza di escludere alcuna ipotesi di responsabilità della società ospitante.

La Corte Territoriale deliberava, pertanto, di revocare la sanzione della perdita della gara, disponendone la ripetizione a data da destinarsi a cura del Comitato Regionale.

La detta decisione viene oggi impugnata dalla Polisportiva Silanus con ricorso 4.3.2019, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto la gravata pronuncia era stata resa in base a documento irrualmente acquisito in atti dalla soc. Macomer, nonché per errata valutazione di tale prova, sconosciuta ad essa ricorrente.

Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte Federale d'Appello, Sezione Terza, nella seduta del 21.3.2019 nella quale nessuno compariva per le parti in causa.

Preliminarmente il Giudicante osserva che la proposta impugnazione, non qualificata dalla soc. Silanus, deve necessariamente venir considerata ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., in quanto la denunciata omissione concernente la produzione e l'esame del documento costituito da perizia tecnica favorevole all'odierna resistente, deve ricondursi sotto la previsione dell'omesso esame di un fatto decisivo (art. 39, comma 1, lett. d).

Sulla base della richiamata qualificazione va dichiarata inammissibile la doglianza avanzata in relazione all'errata valutazione delle prove, appunto perché l'ordinamento non prevede, e tantomeno disciplina, un terzo grado di giudizio nel procedimento contenzioso sportivo.

Occorre, dunque, considerare unicamente la censura con la quale la ricorrente lamenta che la decisione gravata sia stata assunta in virtù del valore probatorio di un documento non acquisito in atti, o comunque non ritualmente depositato nel corso del giudizio.

In effetti la statuizione impugnata si riferisce ad una Relazione tecnica presente nel fascicolo, ma mai prodotta nel rispetto delle vigenti disposizioni procedurali, resa da tale Centroluce s.a.s., attestante la causa del guasto – da attribuirsi ad imprevedibili fattori climatici – e l’impegno profuso dalla società ospitante nel tentativo, non riuscito, di risolvere l’inconveniente.

La presenza del documento nell’incarto processuale è indiscutibile, così come non può essere dubitato che nessuna risultanza processuale dia atto della sua acquisizione: sulla base di tale rilievo il ricorso merita accoglimento.

È ben vero che l’impugnata pronuncia non è stata rassegnata soltanto in relazione al contestato documento, ma, come letteralmente motiva il giudice di seconde cure, sulla base “*dei documenti* (plurale) *in atti e del referto arbitrale*”, con particolare riferimento a quest’ultimo che attesta l’impraticabilità del campo anche a causa “*delle forti precipitazioni*”.

È peraltro altrettanto vero che la decisione è stata emessa dal Collegio giudicante considerando una prova documentale sconosciuta ad una delle parti del processo: questa rilevanza induce il Collegio a rimettere parti e causa innanzi al giudice *a quo* al fine di consentire più ordinato svolgimento del contraddittorio.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Silanus di Silanus (NU), annulla la decisione impugnata, rimette gli atti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna per violazione del diritto alla difesa e ordina il nuovo esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD DSS CASALE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 6 INFLITTA AL CALC. IANNELLI MICHELANGELO ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. FONTANA CIPRIANO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO ANTONIO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO PASQUALE ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4562/22 PFI 18-19 MS/CS/GT DEL 12.II.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019)

L’A.S.D. D.S.S. Casale ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale della Campania di cui al Com. Uff. C.R. Campania n. 94 del 21.2.2019 con la quale veniva inflitta alla Società A.S.D. D.S.S. Casale la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 300,00, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 e 10 C.G.S. per aver utilizzato, nel corso di 18 gare valevoli per la Stagione Sportiva 2017/2018 del Campionato Regionale di 1^ Categoria (quando aveva la denominazione di A.S.D. Albanova Calcio), il calciatore Iannelli Michelangelo senza averne titolo, in quanto non tesserato; per tale fattispecie venivano altresì sanzionati il medesimo calciatore Iannelli Michelangelo con sei giornate di squalifica, il dirigente Fontana Cipriano con mesi quattro di inibizione, il dirigente Mariniello Antonio con mesi tre di inibizione ed il dirigente Mariniello Antonio con mesi uno di inibizione.

L'appellante Società si sofferma nel gravame in particolare sulle irregolarità procedurali del procedimento sanzionatorio, sull'omessa e contraddittoria motivazione della decisione di primo grado nonché sull'eccessiva quantificazione della sanzione e sulla disparità di trattamento con altri casi analoghi e chiede l'annullamento delle sanzioni irrogata e, in subordine, la riduzione delle stesse.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 21 marzo 2019, l'appello è trattenuto in decisione.

Rileva la Corte che quanto sostenuto nell'appello sia meritevole di attenzione e parzialmente accoglibile.

Va rilevato, infatti, che non trova evidenza documentale in atti la partecipazione del calciatore non tesserato ad altre 17 partite oltre quella con la società Cellole Calcio ASD, disputata il 28.1.2018, per la quale il Giudice Sportivo Territoriale aveva inviato gli atti alla Procura Federale per il deferimento, non potendo procedere direttamente. La partecipazione agli altri 17 incontri, in assenza del tesseramento, avrebbe dovuto formare oggetto, previa adeguata istruttoria e relativi riscontri probatori, di un deferimento autonomo rispetto a quello derivante dalla trasmissione degli atti da parte del Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla sopra indicata partita del 28.1.2018, cui pertanto esclusivamente occorre far riferimento e per la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha già irrogato la sanzione dello 0-3 nonché € 150,00 di ammenda alla Società e la sanzione della inibizione fino al 5.4.2018 al dirigente accompagnatore Mariniello Antonio.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD DSS Casale di Casal di Principe (CE) così dispone:

- Calc. Iannelli Michelangelo riduce la sanzione della squalifica al presofferto;
- Sigg.ri Fontana Cipriano, Mariniello Antonio, Mariniello Pasquale e società ASD DSS Casale annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 21 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina